



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 94

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI, SVILUPPO DI COMUNITA' E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO – MODIFICA DECRETO N. 132 DI DATA 13.12.2021 E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTA** del mese di **AGOSTO**, il Commissario sig. Guido Redolfi

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI, SVILUPPO DI COMUNITA' E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO – MODIFICA DECRETO N. 132 DI DATA 13.12.2021 E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

Premesso che:

- *con l'entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 di "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" cessano gli incarichi di Commissario Straordinario assegnati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1218 del 16/07/2021 e che per la stessa norma sono invece rinnovati gli incarichi dei Commissari nominati con l'iniziale delibera della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 e successiva proroga di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021;*
- *la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1344 di data 07.08.2021, ha provveduto alla rinomina dei Commissari nelle Comunità ed ha prorogato sino al 31.12.2022 gli incarichi di Commissario di Comunità, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;*
- *per la Comunità della Valle di Sole è stato conferito l'incarico di Commissario al Sig. Redolfi Guido;*
- *i Commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'Ente esercitando tutte le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1616 del 16.10.2020.*

La Legge Provinciale del 6 luglio 2022, n. 7 avente oggetto "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" all'art. 13 "Disposizioni transitorie" comma 3 dispone: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunità convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunità per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020 (ora abrogato)".

Il presente provvedimento viene adottato dal Commissario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo di Comunità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato quanto segue:

L'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che "la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici".

Il 114° considerando nella Direttiva sopracitata stabilisce che "Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire" ... "servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici" ... "direttamente o di

organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”.

Il Capo V, interventi socio-assistenziali, art. 31, lett. b) e c) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), annovera tra gli interventi socio assistenziali rispettivamente gli *“interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale”* e gli *“interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare”* che al comma 1 dell’art. 33 vengono così descritti:

“Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:

- a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;*
- b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;*
- c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;*
- d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.”;*

Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 34 della citata legge, gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare vengono declinati come segue:

- *interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative;*
- *servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare;*

Il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 7.2.2020, n 173, include tra i servizi territoriali e gli interventi nell’ambito dell’Età evolutiva e genitorialità, gli interventi di aggregazione giovanile, di educativa a domicilio e di “Spazio neutro”, precisando quanto segue:

- **Il servizio di aggregazione giovanile territoriale** si rivolge a minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni e si colloca nell’ambito della prevenzione primaria. Il servizio si pone come spazio di incontro, per la generalità dei minori e giovani di un determinato territorio. Gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l’avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. Si mira all’empowerment dei ragazzi/giovani attraverso la sperimentazione, la leadership, l’amicizia e il riconoscimento sociale utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell’educazione tra pari al fine di consentire loro di diventare protagonisti dei propri percorsi. Il Centro di aggregazione territoriale fornisce servizi di informazione e orientamento, si pone come luogo di ascolto per sostenere la crescita dei ragazzi e come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. Il servizio opera per la costruzione di reti di famiglie offrendo momenti di confronto, formazione sui temi legati alla genitorialità e ai minori, sensibilizza e attiva esperienze di cittadinanza attiva, supporto tra famiglie, opera in una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione alle diverse fasce d’età.
- **L’intervento educativo a domiciliare** è rivolto a minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio e nel sostegno evolutivo, nell’inclusione nel territorio e nel supporto all’abitare. Le finalità dell’intervento sono la crescita e il benessere del minore all’interno del proprio contesto familiare e nell’ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali, la promozione dell’autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull’azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l’intervento costituisce un supporto all’esperienza dell’abitare, con finalità educative e di orientamento.
- **L’intervento Spazio neutro** è rivolto a nuclei familiari con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori. Si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all’interno del quale si svolge l’incontro alla presenza di un educatore,

del minore con i propri familiari . L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. In sintesi gli obiettivi dello Spazio Neutro sono osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare. L'intervento di spazio neutro è attivato sulla base di un provvedimento del Tribunale per i minorenni o del Tribunale Ordinario o su proposta del servizio sociale... ”.

Il citato Catalogo dei servizi socio assistenziali precisa che l'intervento di educativa domiciliare può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio e/o presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita, quali i Centri socio educativo territoriali per minori, che rappresentano altresì il luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, per la realizzazione dell'intervento Spazio neutro.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto “*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*” individua i servizi semi-residenziali e di educativa domiciliare come livello essenziale transitorio delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale.

In merito alle modalità di computo della spesa e dei contributi ammessi è intervenuta anche la deliberazione di Giunta Provinciale n. 347 di data 11.3.2022, avente come oggetto “*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*”;

Tutto ciò premesso;

Richiamato il decreto n. 132 del 13.12.2021 con il quale il Commissario straordinario approvava un atto di ricognizione e di programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022, prevedendo che, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., venisse disposta la proroga fino a nuovi affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati per i rapporti contrattuali in scadenza al 31.12.2021;

Ricordato che l’art. 27 della L.P. 3/2020, come novellato dalla L.P. 4 agosto 2021, n. 18. ad oggetto “*Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*”, dispone che “*In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati*”;

Evidenziato che in riferimento al rapporto convenzionale in essere per i servizi in oggetto, e alla luce di quanto disposto con il decreto di cui al punto precedente, si richiamano i seguenti atti:

- la convenzione n. 582/PR del 04.09.2019, regolatrice dell’attività denominata Progetto Giovani e Centri di aggregazione giovanile, prorogata da ultimo con convenzione (c.d. “convenzione ponte”) n. 669/PR del 29.12.2021, ai sensi dell’art. 27 della L.p. 3/2020, non oltre il 31 dicembre 2022;
- la convenzione n. 670/PR del 29.12.2021 regolatrice della proroga dell’attività di gestione del Centro di Piazzola di Rabbi, con scadenza 31 dicembre 2022;
- la convenzione Rep. 554/PR del 19.2.2019 inerente al servizio di educativa domiciliare e di “Spazio neutro” (c.d. “convenzione ponte”), da ultimo prorogata, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 3/2020, non oltre il 31.12.2022;

Con il citato decreto n. 132 del 13.12.2021 il Commissario, altresì, demandava al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all'attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare:

- per quanto riguarda i Centri di aggregazione giovanile – Progetto Giovani, gestiti dall'Associazione provinciale per i minori (APPM) di Trento, è previsto un affidamento dei servizi tramite procedura di “co-programmazione/co-progettazione o contributo”, con inizio delle procedure entro il 31.10.2022;
- per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, attualmente in gestione alla Cooperativa Progetto 92 di Trento, è previsto un affidamento mediante accreditamento libero, con inizio della procedura entro il 31.10.2022. Quest'ultimo punto è stato oggetto di modifica con proprio decreto n. 90 di data 10.8.2022, che dispone, tra l'altro, un affidamento tramite contributo.

Atteso che:

Gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento*” recano rispettivamente “*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*” e “*Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*”;

In applicazione del sopracitato allegato A, è stata svolta un'analisi sulle modalità più opportune di affidamento dell'incarico per i servizi in oggetto, il cui esito è riportato nell'Allegato 1 denominato “*Schema pianificazione affidamenti*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale individua il contributo ai sensi dall'art. 36 bis della L.P. n. 13 del 2007, quale modalità più adatta di affidamento/finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili, per il ruolo predominante del territorio e delle connessioni create con i Centri ed i laboratori itineranti al fine per garantire una azione territoriale di prevenzione primaria dall'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione, per progettare azioni di sviluppo di comunità volte all'inclusione sociale degli utenti, determinando il conseguente governo non esclusivo delle attività da parte della Comunità;

L'art. 36 bis, comma 1, della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, denominato “*Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*” prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore “*contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale*”;

L'allegato E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “*Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*” chiarisce che, in attuazione dell'art. 36 bis della L.P. n. 13/2007, “*per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007*” e pertanto rientrano anche gli interventi in oggetto – territoriali presso i Centri di aggregazione giovanile ed in laboratori itineranti, di assistenza di educativa domiciliare nonché di Spazio neutro - erogati attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale;

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento del servizio territoriale nei Centri di aggregazione giovanile e nei laboratori itineranti, di educativa domiciliare e Spazio neutro, lo strumento del contributo, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

L'art. 36 bis, comma 4, della citata L.P. n. 13/2007 stabilisce inoltre che i contributi “*sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato*”;

Con riferimento alla normativa appena citata si valuta il servizio di aggregazione giovanile ed i servizi complementari di educativa domiciliare e di Spazio neutro come servizi da qualificare di natura non

economica (SINEG) per le motivazioni indicate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, qualificando i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

L'art. 20 *Accreditamento*, Sezione II "Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi" della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 prevede l'accreditamento degli operatori, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;

Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", con la cui approvazione è entrata in vigore la Sezione II della L.p. 13/2007, approfondisce gli istituti dell'autorizzazione, accreditamento e affidamento dei suddetti servizi;

La deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del D.P.P 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto;

Il "*Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi*", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21.5.2021, che al punto b) e c) degli impegni del Consorzio dei Comuni trentini, in rappresentanza degli Enti locali territorialmente competenti, prevede rispettivamente che "*la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine del 31 dicembre 2021 sia annoverata tra gli obblighi imposti al soggetto o ai soggetti selezionati nel corso della procedura e con i quali viene stipulato il relativo contratto o la relativa convenzione, pena la risoluzione del contratto (in caso di appalto sotto soglia europea), la dichiarazione di decadenza dal contributo*" e di "*promuovere a favore degli Enti locali territorialmente competenti la previsione negli atti di tutte le procedure di affidamento/finanziamento che saranno avviate in questa prima fase, ai fini della qualificazione del personale richiesto, della salvaguardia del personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socioassistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.", in coerenza con il requisito generale n. 7 dell'Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all'art. 32, commi da 4 a 5 ter della l.p. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, inclusi i coordinatori*";

Alla luce della normativa citata, si considera necessario e opportuno modificare l'allegato A del proprio citato Decreto n. 132 di data 13.12.2021, stabilendo la modalità di affidamento

- a. dei Centri di aggregazione giovanile citati nel decreto n. 132/2021 (Malé, Dimaro, Ossana, Vermiglio e Peio e attività territoriali);
- b. del Centro di aggregazione di Piazzola di Rabbi;
- c. del servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro,

da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.p. 13/2007, anziché tramite procedura di co-programmazione e co-progettazione (lett. a.) ovvero tramite procedura di accreditamento (lett. c.), che rimane come modalità residuale da attivare per il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, subordinatamente e ad integrazione della procedura con concessione di contributo;

Valutata la necessità e il vantaggio organizzativo disponendo l'accorpamento dei servizi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. che consente di perseguire al meglio i criteri di economicità ed efficacia, considerata la disponibilità di alcune sedi per i Centri di aggregazione giovanile anche quali sedi per gli interventi di Spazio neutro e di educativa domiciliare, alternative al domicilio delle famiglie, ma ugualmente significative e protette per i minori, integrandosi appropriatamente con le attività dei Centri medesimi ed assicurando anche il rilevante vantaggio della continuità degli educatori sui casi seguiti;

Tenuto conto del principio di continuità dei servizi a favore di minori si valuta opportuno una durata di finanziamento di medio periodo, comunque non superiore a 5 anni ed una procedura di selezione di un unico soggetto al quale concedere il contributo;

Visto l'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità della Valle di Sole da ultimo approvato con Decreto n. 132 di data 13.12.2021, che qui si intende modificare ed integrare;

Visto l'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 "Norme in materia di autonomia del Trentino" ed il decreto n. 232 di data 30.12.2010, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e sm.;

Vista la Circolare n.34/E dd 21.11.2013 dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto: *"Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi"*;

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Visto il Decreto del Commissario n. 8 di data 27 gennaio 2022 di approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT);.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per attivare con tempestività l'attivazione della procedura di affidamento del servizio in oggetto, stante la scadenza del 31/12/2022 del regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2215 e 2216 del 30 novembre 2018.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamato il decreto del Commissario n. 6 del 27.01.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022–2024, del bilancio di previsione finanziario 2022–2024, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Richiamato il decreto del Commissario n. 7 del 27.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e s.m.;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1) di modificare, per i motivi in premessa, l'allegato A del proprio Decreto n. 132 di data 13.12.2021 avente ad oggetto "*L.p. 27 luglio 2007 n. 13 politiche sociali nella Provincia di Trento*". *approvazione atto di ricognizione e programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022 e autorizzazione alla proroga al 31.12.2022 di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi socio-assistenziali*" stabilendo per il periodo successivo alla citata proroga la modalità di affidamento:

- a) dei Centri di aggregazione giovanile citati nel decreto n. 132/2021 (Malé, Dimaro, Ossana, Vermiglio e Peio e attività territoriali),
- b) del Centro di aggregazione di Piazzola di Rabbi,
- c) del servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro,

da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.p. 13/2007, anziché tramite procedura di co-programmazione e co-progettazione (lett. a.) ovvero tramite procedura di accreditamento (lett. c.); quest'ultima rimane come modalità residuale da attivare per il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, subordinatamente e ad integrazione della procedura con concessione di contributo;

2) di disporre l'accorpamento dei servizi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. in una unica procedura di affidamento, perseguendo in tal modo obiettivi di economicità ed efficacia, considerata la disponibilità dei locali dei Centri di aggregazione giovanile anche quali sedi per gli interventi di Spazio neutro e di educativa domiciliare, alternative al domicilio delle famiglie, ma ugualmente significative e protette per i minori, integrandosi appropriatamente con le attività dei Centri medesimi ed assicurando anche il rilevante vantaggio della continuità degli educatori sui casi seguiti;

3) di approvare l'**Allegato 1 "Schema pianificazione affidamenti"** per i servizi di cui alle precedenti lettere a., b. e c., che riporta le motivazioni della scelta dello strumento di affidamento;

4) di qualificare, per le motivazioni indicate nell'**Allegato 2 "Motivazioni SINEG"** al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, i servizi in oggetto come SINEG (servizi non economici di interesse generale) di natura non economica e di qualificare i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

5) di finanziare i servizi di gestione dei Centri di aggregazione, dei laboratori territoriali itineranti e delle attività di sviluppo di comunità, compresa la gestione del servizio di educativa domiciliare e di Spazio neutro, con le modalità approvate al punto 1), per una durata massima di 5 anni;

6) di individuare, quale modalità di scelta di un unico soggetto destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

7) di demandare alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto stabilito con il presente atto ed in particolare la pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione del soggetto e per la concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2006;

- 8) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e s.m. per le motivazioni espresse in premessa;
- 9) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione al Commissario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).